



Città di Monopoli

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(Legge 147/2013)**

(deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04/07/2012)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL __/__/2019

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Definizione di fabbricato, area edificabile e terreno	3
Art. 3 - Ulteriori assimilazioni all'abitazione principale.....	3
Art. 4 - Specificazioni relative alla base imponibile	3
Art. 5 - Determinazione delle aliquote	4
Art. 5- <i>bis</i> - Riserve di imposta	4
Art. 5- <i>ter</i> – Riduzioni di imposta	4
Art. 6 - Specificazioni relative alle esenzioni	5
Art. 7 - Requisiti per la fruizione delle agevolazioni relative all'abitazione principale ed alle pertinenze non escluse dall'imposta	5
Art. 8 - Liquidazione e riscossione	6
Art. 8- <i>bis</i> - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi	6
Art. 9 - Funzionario responsabile	7
Art. 10 - Potenziamento dell'ufficio tributi	7
Art. 11 - Disposizioni finali e rinvio a norme	7

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento¹

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Monopoli della disciplina relativa all'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU.

Art. 2 - Definizione di fabbricato, area edificabile e terreno

1. Fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nel presente articolo, le nozioni di fabbricato, area edificabile e terreno sono quelle contenute nelle disposizioni di legge di cui all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento, nonché, laddove espressamente da queste richiamate, quelle contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. [...]².

3. È considerata area fabbricabile quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente, a norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo³.

4. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione è di competenza dell'ufficio tecnico urbanistico comunale di concerto con il fornitore delle procedure informatiche in uso presso l'ufficio fiscalità. La mancata comunicazione comporta la non applicabilità delle sanzioni.

5. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

6. L'agevolazione, di natura oggettiva, relativa alla non considerabilità quali aree edificabili dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

Art. 3 - Ulteriori assimilazioni all'abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie assimilate ad abitazione principale per espressa previsione legislativa, si considera assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 4 - Specificazioni relative alla base imponibile

1. La riduzione della base imponibile del 50 per cento relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, compete limitatamente al periodo dell'anno durante il quale

¹ Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

² Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

³ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

sussistono dette condizioni e, comunque, non retroagisce ai periodi d'imposta per i quali non risulti presentata tempestiva dichiarazione utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.

2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; precarie condizioni igienico sanitarie. Non sono da ritenersi inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopra citate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote⁴

1. Con deliberazione cui si attribuisce valore regolamentare il Consiglio comunale determina ciascun anno le aliquote IMU e le eventuali maggiori detrazioni per abitazione principale di cui all'articolo 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

Art. 5-bis - Riserve di imposta⁵

1. Alla riserva di imposta a favore dello Stato di cui all'articolo 1, comma 380, lett. f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applicano le riduzioni di aliquota e le agevolazioni deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 5-ter – Riduzioni di imposta⁶

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25 per cento.

2. Qualora non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della predetta legge, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti rivalutati su base ISTAT come prescritto dalla norma.

⁴ Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

⁵ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013 e successivamente novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

⁶ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.

Art. 6 - Specificazioni relative alle esenzioni

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spettante ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore⁷.
2. L'esenzione dall'applicazione dei tributi comunali a favore dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS) disposta dal Regolamento per la disciplina delle entrate, non si applica all'imposta municipale propria dovuta per immobili il cui gettito è riservato allo Stato⁸.
3. Tutte le esenzioni spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Art. 7 - Requisiti per la fruizione delle agevolazioni relative all'abitazione principale ed alle pertinenze non escluse dall'imposta⁹

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad integrare e, in alcuni casi, a specificare nel dettaglio le disposizioni di legge in materia, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per abitazione principale ai fini del presente regolamento si intende l'unità immobiliare autonomamente accatastata in cui il possessore, anche parziario, risiede anagraficamente e dimora abitualmente¹⁰.
3. In presenza di un vincolo di coniugio, al medesimo nucleo familiare inteso come insieme dei due coniugi non legalmente separati non può corrispondere più di un'abitazione principale nell'ambito dello stesso comune. **Qualora i coniugi possiedano, anche in quota parte, due distinte unità immobiliari nel territorio comunale e in essi abbiano stabilito rispettivamente la propria residenza anagrafica, per abitazione principale si intende quella ove risiedono il maggior numero di componenti il nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui il numero di componenti risidenti in ciascuna abitazione sia il medesimo, per abitazione principale si intende l'unità immobiliare con valore catastale maggiore¹¹.**
4. La detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, spetta per l'unità immobiliare nella misura di un dodicesimo di euro 200,00 per ogni mese in cui la stessa è stata utilizzata quale abitazione principale. La frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni è computata come mese intero. La detrazione è suddivisa in parti uguali per ogni soggetto passivo che abbia utilizzato, nel mese considerato, l'unità immobiliare quale abitazione principale.
5. [...] ¹².
6. [...] ¹³.
7. [...] ¹⁴.
8. [...] ¹⁵.

⁷ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁸ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁹ Rubrica così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

¹⁰ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

¹¹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____ 2019.

¹² Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

¹³ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

¹⁴ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

¹⁵ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

9. Il possessore dell'abitazione principale, ai fini del presente regolamento, può considerare pertinenza solo una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale individuata dalla legge (C2, C6 e C7), sempreché dallo stesso posseduta e dichiarata tale. Qualora il contribuente dichiari come pertinenza dell'abitazione principale più unità immobiliari nell'ambito della medesima categoria catastale, si considera pertinenza quella dichiarata più recentemente come tale.

Art. 8 - Liquidazione e riscossione¹⁶

1. Il contribuente procede al versamento del tributo in autoliquidazione esclusivamente mediante le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 8-bis - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi¹⁷

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della Legge 296 del 2006.

4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di dati e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.

8. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi

¹⁶ Rubrica e articolo così modificati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

¹⁷ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

stabilite.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 9 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate¹⁸.

Art. 10 - Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi nonché dell'incentivazione alla lotta della evasione e della elusione tributaria, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale può essere destinata, in conformità con la normativa vigente, al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. I compensi sono commisurati agli importi effettivamente incassati a seguito di attività di liquidazione o accertamento, sulla base di aliquote stabilite dalla Giunta Comunale, in relazione a progetti obiettivi stabiliti dal medesimo organo.

3. La quantità e la qualità del lavoro svolto saranno oggetto di processi appositamente individuati di verifica e valutazione.

Art. 11 - Disposizioni finali e rinvio a norme¹⁹

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

¹⁸ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.

¹⁹ Rubrica e articolo così modificati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.